

Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 (BUR n. 116/1991)

INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' E DELLA SICUREZZA STRADALE

**Titolo I
Disposizioni generali**

Art. 1 - Finalità.

1. Al fine di migliorare la mobilità e la sicurezza del sistema dei trasporti regionali e nel quadro degli obiettivi fissati dal provvedimento del Consiglio regionale 23 febbraio 1990, n. 1047 "Piano regionale dei trasporti" la Regione promuove azioni volte a:

- a) eliminare situazioni di puntuale pericolo o di congestione della rete stradale e a migliorare la mobilità nei centri urbani ed extra-urbani, anche tramite la valorizzazione dell'intermodalità del trasporto;
- b) sviluppare ed agevolare l'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto alternativo ai mezzi motorizzati, per favorire il decongestionamento del traffico, riqualificando gli spazi urbani.

Art. 2 - Soggetti.

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge concorrono con la Regione, le amministrazioni statali, l'ANAS e gli enti di gestione del pubblico trasporto, le province, le comunità montane, i comuni interessati e gli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali.

Art. 3 - Settori d'intervento.

1. Le azioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, riguardano in particolare i seguenti settori di intervento:

- a) sistemazione dei tratti delle reti stradali di riscontrata sinistrosità;
- b) miglioramento della mobilità nei punti di accumulo del flusso veicolare;
- c) ammodernamento delle strutture esistenti;
- d) realizzazione di opere di viabilità alternativa agli attraversamenti dei centri urbani;
- e) soppressione di passaggi a livello e formazione di sovrappassi-sottopassi ed altre attrezzature con particolare attenzione a quelli riservati a ciclisti o pedoni;
- f) realizzazione di itinerari e attrezzature ciclabili separati dal traffico motorizzato;
- g) realizzazione di opere di integrazione dei parcheggi con la viabilità;

- h) sistemazione segnaletica tradizionale e a messaggio variabile;
- i) attivazione di sistemi per la rilevazione automatica della intensità e delle caratteristiche del flusso veicolare e per l'informazione agli utenti.
- l) garantire la più sicura percorribilità e transitabilità pedonale di ogni tratto stradale;
- m) ogni altro intervento tendente al miglioramento della mobilità regionale.

Art. 4 - Approvazione dei progetti e conferenza dei servizi.

1. Il Presidente della Giunta regionale, al fine di acquisire gli atti di intesa, i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni e le approvazioni prescritte per i progetti degli interventi di cui all'art. 3, convoca una apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui partecipano tutti gli enti ed organi tenuti ad esprimersi sui progetti stessi.

2. Se l'attuazione degli interventi richiede l'azione integrata e coordinata dell'ANAS, delle province, dei comuni, il Presidente della Giunta regionale promuovere la conclusione di appositi accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 5 - Direttive tecniche.

1. La Giunta regionale emana le direttive ed i criteri tecnici per la programmazione e la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 3. In particolare, entro 6 mesi dalla data di approvazione della presente legge, la Giunta regionale emana le direttive e i criteri tecnici per la programmazione e la realizzazione delle infrastrutture ed attrezzature ciclabili.

Art. 6 - Cartografie.

1. La Giunta regionale riserva annualmente una quota parte dei finanziamenti per la realizzazione e la diffusione di cartografie della viabilità di interesse regionale dove vengano evidenziati situazioni puntuali di pericolo e di congestione.

TITOLO II Interventi sulla viabilità

Art. 7 - Interventi sulle strade statali.

1. La Giunta regionale per l'adeguamento della viabilità statale nei settori di intervento indicati dall'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d), h), i), concorre con contributi in conto capitale, nella misura massima del 40% della spesa prevista, ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531 nei limiti delle risorse destinate.

2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con l'ANAS.
3. Le convenzioni individuano l'elenco degli interventi e ne determinano i tempi, le modalità di realizzazione, la quota di finanziamento a carico dei singoli enti ed ogni altro adempimento connesso.
4. Nella compilazione dell'elenco degli interventi sono privilegiati gli interventi che incidano sulle situazioni di elevata sinistrosità, desunte dai dati ufficiali forniti dalle statistiche compilate dall'ACI e dall'ISTAT.

Art. 8 - Interventi sulla viabilità provinciale.

1. La Giunta regionale provvede al finanziamento degli interventi di cui all'art. 3, riguardanti le strade provinciali nella misura massima del 60% della spesa prevista, nei limiti delle risorse destinate.
2. Per la definizione degli interventi previsti dal comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove la conclusione di accordi di programma con le province ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sulla base di programmi triennali definiti nell'ambito dell'accordo stesso.
3. Nella formulazione dei programmi di cui al comma 2, sono privilegiati gli interventi che incidono su situazioni di elevata sinistrosità desunte da dati ufficiali con i criteri di cui all'art. 7, comma 4.

Art. 9 - Interventi sulla mobilità comunale.

1. La Giunta regionale, provvede al finanziamento degli interventi di competenza comunale di cui all'art. 3, nella misura massima dell'80% della spesa prevista, nei limiti delle risorse destinate.
2. Al fine di conseguire il finanziamento di tali interventi, i Comuni interessati presentano al Presidente della Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di ammissione al finanziamento adeguatamente motivata in ordine al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e corredata da un quadro organico degli interventi e delle priorità, dalle planimetrie e dal preventivo di spesa.
3. Entro 120 giorni dalla presentazione delle domande di cui al comma 2, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua gli interventi da realizzare ed entro i successivi 60 giorni il Presidente della Giunta regionale promuove, se necessario, la conclusione di appositi accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sulla base di programmi triennali definiti nell'ambito dell'accordo stesso.
4. Gli enti interessati devono presentare, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione della conclusione dell'accordo di

programma i progetti esecutivi che sono approvati con le modalità di cui all'art. 4.

Titolo III Itinerari ciclabili

Art. 10 - Definizione di piste ciclabili.

1. Ai fini della presente legge si intendono per piste ciclabili:
- a) i percorsi adeguatamente segnalati, all'interno di zone pedonali urbane;
 - b) i percorsi su sedi viabili, sia urbane che extraurbane, adibite esclusivamente al traffico ciclistico;
 - c) i percorsi realizzati in relazione a sedi stradali ospitanti il normale traffico autoveicolare, adeguatamente separati da quello mediante protezioni e segnalazioni che garantiscano la massima sicurezza;
 - d) le aree per parcheggi di biciclette.

Art. 11 - Programma delle piste ciclabili.

1. Le province, i comuni, le comunità montane e gli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali, in attuazione delle direttive tecniche di cui all'art. 5, presentano alla Regione il "Programma delle piste ciclabili", corredato di planimetrie e preventivi di massima.
2. L'esecuzione del programma avviene attraverso la realizzazione di progetti esecutivi realizzabili anche per stralci funzionali.

Art. 12 - Disposizioni urbanistiche e progettuali.

1. I comuni in sede di redazione del P. R. G. o di sua variante generale o con apposito piano di settore, organicamente correlato al piano urbano del traffico, o piano di trasporto o di circolazione in vigore o allo studio, prevedono sistemi di aree e di infrastrutture da riservare a sedi viabili proprie destinate al traffico ciclistico e finalizzate alla costituzione, particolarmente nell'ambito dei centri abitati, di una rete di percorsi che consentano, in condizioni di sicurezza, la più ampia mobilità degli utenti, curando anche l'interconnessione con i comuni limitrofi.
2. Nella scelta dei siti per le piste ciclabili sono preferiti i relitti stradali, le sedi ferroviarie dismesse, gli argini dei fiumi e dei torrenti comunque tracciati, distinti e ben divisi dalle sedi stradali e realizzati con accorgimenti atti a garantirne le condizioni di assoluta sicurezza.
3. Nella progettazione si tiene conto dei movimenti residenza-scuola-lavoro, dei principali punti di interscambio con linee di trasporto pubblico, nonché della possibilità di collegamento tra i vari percorsi.

Per ciascun percorso sono individuate adeguate zone per la sosta ed il parcheggio.

4. In sede di progettazione di nuova viabilità o di potenziamento di quella esistente, sono previsti, ove possibili e funzionali, percorsi per piste ciclabili.

5. Nelle aree a parcheggio per autoveicoli, presso le stazioni dei mezzi di trasporto collettivo, presso gli edifici pubblici, a servizio delle piste ciclabili sono individuate adeguate zone attrezzate per il parcheggio delle biciclette.

Art. 13 - Iniziative della Regione.

1. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge redige e pubblica, di concerto con gli enti locali interessati, guide e carte della viabilità ciclistica regionale da aggiornarsi periodicamente.

2. La Regione, di concerto con gli enti locali interessati, cura la diffusione delle guide e carte di cui al comma 1 ed assume altre iniziative volte a propagandare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto ordinario.

3. La Giunta regionale promuove accordi e convenzioni con l'Ente ferrovie dello Stato e con le aziende di trasporto pubblico interurbano, per incentivare il trasporto della bicicletta al seguito o altre forme di trasporto intermodale volte alla reciproca integrazione tra bicicletta e mezzo pubblico.

4. La Regione, di concerto con gli enti locali interessati, predispone un proprio programma di realizzazione di percorsi ciclabili lungo le alzaie dei corsi d'acqua di pertinenza del demanio regionale, sulle sedi di ferrotramvie in dismissione.

Art. 14 - Contributi regionali.

1. La Giunta regionale, provvede al finanziamento degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi ciclabili nella misura massima del 90% dell'intera spesa prevista.

2. Al fine di conseguire il finanziamento di tali interventi, entro 90 giorni dall'emanazione delle direttive tecniche di cui all'art. 5, gli enti di cui all'art. 11, presentano al Presidente della Giunta regionale domanda corredata da un quadro organico di interventi coordinati e relative priorità, planimetria e preventivo di spesa.

3. La Regione, nell'ambito dello stanziamento previsto dalla presente legge, individua, per la concessione dei contributi di cui al comma 1 le seguenti priorità:

- a) sviluppo della mobilità ciclistica nelle aree urbane;
- b) realizzazione di collegamenti ciclabili e ciclopedonali finalizzati al superamento di infrastrutture ferroviarie, viabilistiche o di altre barriere a mezzo di sottopassi e passerelle o assimilabili, creando

connessioni alternative alla viabilità di maggiore traffico autoveicolare, tra zone residenziali e pubblici servizi o per favorire lo scambio intermodale;

c) realizzazione di itinerari ciclabili finalizzati all'accesso e alla visita dei parchi e delle riserve naturali o delle zone di interesse culturale, ricreativo, turistico o sportivo;

d) dismissione del traffico motorizzato nei centri storici.

4. Gli enti individuati dovranno presentare entro 90 giorni dalla comunicazione dell'ammissione al contributo, pena la decadenza, i relativi progetti esecutivi.

5. Ai progetti ed agli interventi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, primo, quarto e quinto comma della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni.

Art. 15 - Programma degli interventi.

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva il programma degli interventi.

Titolo IV

Norme finanziarie e finali

Art. 16 - Norma finanziaria.

1. Gli interventi previsti dalla presente legge non possono superare l'onere complessivo di lire 240 miliardi nel triennio 1992-1994 e sono finanziati dalle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge regionale 14 dicembre 1990, n. 43.

2. La somma complessiva indicata al comma 1, è così ripartita:

a) per gli interventi sulle strade statali, una quota del 50%;

b) per gli interventi sulle strade provinciali, una quota del 24%;

c) per gli interventi di competenza comunale, una quota del 19%;

d) per gli interventi inerenti le piste ciclabili, una quota del 7%;

3. L'onere di cui al comma 1, trova riscontro di copertura nella partita n. 1 di lire 90 miliardi, per ciascuno degli anni 1992 e 1993, iscritta al capitolo 80230 del bilancio pluriennale 1991-1993, approvato con l'art. 16 della legge regionale 25 gennaio 1991, n. 7. Per il 1994 si provvede ai sensi dell'art. 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come integrata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, utilizzando la proiezione, per il medesimo importo di lire 60 miliardi, della maggiore entrata di cui al comma 1.

4. All'istituzione dei relativi capitoli di spesa nei bilanci annuali 1992, 1993 e 1994, si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

5. In ordine alla stipulazione dei contratti e all'assunzione di obbligazioni da parte della Regione in attuazione della presente legge, entro i limiti della spesa globalmente autorizzata di cui al comma 1, si applica l'art. 32, penultimo comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come sostituito dall'art. 13 della legge

regionale 7 settembre 1982, n. 43.

Art. 17 - Abrogazione di disposizioni regionali.

1. E' abrogato l'art. 10 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 17, come integrato dall'art. 3 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 3.
2. E' abrogata la lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 21, concernente "Interventi regionali per la realizzazione di strutture intese a favorire l'attività motoria".

Art. 18 - Norma finale.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme disciplinanti la materia di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modifiche e integrazioni nonché le norme di cui alla legge regionale 30 aprile 1990, n. 40.

Art. 19 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

SOMMARIO

Titolo I Disposizioni generali	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 1 - Finalità.	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 2 - Soggetti.	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 3 - Settori d'intervento.	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 4 - Approvazione dei progetti e conferenza dei servizi.	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 5 - Direttive tecniche.	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 6 - Cartografie.	Errore: sorgente del riferimento non trovata
TITOLO II Interventi sulla viabilità ..	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 7 - Interventi sulle strade statali. ..	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 8 - Interventi sulla viabilità provinciale. ..	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 9 - Interventi sulla mobilità comunale. ..	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Titolo III Itinerari ciclabili	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 10 - Definizione di piste ciclabili. ..	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 11 - Programma delle piste ciclabili.	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 12 - Disposizioni urbanistiche e progettuali.	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 13 - Iniziative della Regione.	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 14 - Contributi regionali. ..	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 15 - Programma degli interventi. ..	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Titolo IV Norme finanziarie e finali. ..	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 16 - Norma finanziaria.	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 17 - Abrogazione di disposizioni regionali.	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 18 - Norma finale.	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 19 - Dichiarazione d'urgenza.	Errore: sorgente del riferimento non trovata